

PENALE TRIBUTARIO

Omesso versamento Iva: responsabili tutti i membri del C.d.A.

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS: COME FUNZIONA E COME OTTIMIZZARE L'AGEVOLAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Gli **amministratori** ai quali sono riconosciuti gli **ordinari poteri di gestione** devono e possono adempiere all'**obbligazione tributaria**, ragion per cui possono essere condannati per il **reato di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute**, anche se le **dichiarazioni** sono state **firmate** soltanto dal **Presidente del C.d.A.**. Correttamente, dunque, è stata disposta la **confisca per equivalente del profitto del reato** in capo agli stessi.

È questo, in sintesi, il principio espresso dalla sentenza della **Corte di Cassazione n. 34475**, depositata ieri, **3 dicembre**.

Il caso riguarda gli **amministratori di una S.r.l.**, condannati per il **reato di omesso versamento delle ritenute e dell'Iva**.

Uno dei condannati, il **Vice Presidente del C.d.A.** della S.r.l., proponeva **ricorso** avverso la sentenza, eccependo la sua **estraneità alle questioni fiscali**, rivestendo un ruolo soltanto "formale".

D'altra parte, soltanto il **Presidente del C.d.A.** aveva **sottoscritto le dichiarazioni fiscali**.

Il ricorso è stato tuttavia ritenuto **inammissibile**.

La **Corte di Cassazione** ha infatti ricordato che del **reato di omesso versamento dell'Iva ex articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000** (così come di quello **omesso versamento delle ritenute certificate** di cui all'[articolo 10-bis](#)) commesso in favore della società risponde l'**amministratore in carica** al momento della scadenza del termine previsto per l'adempimento, **anche se si tratta di una persona diversa** da chi ha presentato la **relativa dichiarazione**.

È **irrelevante**, inoltre, la circostanza che l'amministratore sia un **mero prestanome** di altri soggetti che hanno agito quali amministratori di fatto: **accettare la carica impone dei doveri di**

vigilanza e controllo sulla corretta gestione degli affari sociali, il cui mancato rispetto comporta **responsabilità a titolo di dolo generico**.

Lo stesso **principio**, chiarisce la Corte di Cassazione, trova applicazione anche nel caso in cui gli **amministratori “di diritto” siano più di uno: tutti gli amministratori, dunque, indipendentemente dal ruolo effettivamente rivestito**, rispondono del reato, trattandosi sempre di una **responsabilità per reato omissivo proprio**.

A seguito dell'omesso versamento Iva, dunque, risponde non solo il **Presidente del C.d.A.** che ha firmato la dichiarazione, ma anche il **Vice Presidente del C.d.A.** e l'**Amministratore delegato**, i quali, comunque, **esercitavano gli ordinari poteri gestori** di cui all'[articolo 2475 cod. civ.](#), ragion per cui **avrebbero potuto e dovuto estinguere il debito tributario**.

A supporto delle richiamate conclusioni, la Corte di Cassazione evidenzia inoltre che “*gli imputati avevano deleghe, disgiunte, con un oggetto estremamente ampio, tra cui «i più ampi poteri di rappresentanza negoziale e giudiziale della società», compreso il potere «di eseguire pagamenti di qualunque specie a firma singola»*”.

Gli **amministratori**, inoltre, **non potevano essere all'oscuro della situazione economica della società**, ed evidentemente la scelta di **non versare le imposte** dovute per fronteggiare la **crisi di liquidità** può essere qualificata come una **scelta “strategica” maturata in capo a tutti i membri del C.d.A.**, e **non una condotta** arbitraria e isolata **attribuibile al solo Presidente del C.d.A.**.

La recente pronuncia assume dunque particolare rilievo, evidenziando che, in caso di **organo collegiale**, la **responsabilità per il reato** può essere ascritta a **tutti i componenti**, i quali potrebbero subire, come peraltro avvenuto anche nel caso in esame, la **confisca per equivalente del profitto del reato**.

D'altra parte, tuttavia, eventuali **ripartizioni interne di funzioni gestorie** appaiono del tutto **irrilevanti**, anche alla luce della precedente sentenza, sempre della [Corte di Cassazione, n. 2741 del 23.01.2018](#), con la quale è stato statuito che “*i singoli componenti del consiglio di amministrazione non sono chiamati a rispondere del reato omissivo in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 40 c.p., e dunque quali garanti dell'adempimento altrui, bensì quali destinatari diretti dell'obbligo di versamento*”.

Anche nell'ambito della più **risalente pronuncia**, appena richiamata, è stato evidenziato come **ciascun amministratore**, essendo **in grado di porre in essere gli atti estintivi delle obbligazioni**, deve essere ritenuto responsabile: “*la divisione di compiti ha natura esclusivamente organizzativa e interna ma non si traduce in un limite al potere di rappresentanza generale della società che spetta a ciascun amministratore in quanto tale. Né può avere alcuna rilevanza, ai fini della pretesa limitazione della responsabilità omissiva, il fatto che i singoli amministratori/ricorrenti non abbiano mai amministrato la società in modo paritetico e congiunto*”.